

# Gilda degli Insegnanti Latina

ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE DEGLI INSEGNANTI DELLA PROVINCIA DI LATINA

## Riduzione oraria e obbligo del recupero Aggiornamento 11 ottobre 2005

CM 243 - 22 settembre 1979	CCNL 98-01 Art. 24
CM 192 - 3 luglio 1980	DM 234 - 26 giugno 2000 Art. 3
CCNL 94-97 Art. 41	
Accordo di interpretazione autentica 1 luglio 97	Accordo 27 luglio 2000 Articolo unico
CM 620 - 3 ottobre 97	
DPR 275 - 8 marzo 99	CM 225 - 5 ottobre 2000
SENTENZE	
alcune tra le più eclatanti : * <u>Uff. Prov. Lavoro</u> di Milano 09/2000; * <u>Giudice del lavoro</u> di Reggio Emilia 10/2002 ; * <u>Corte d'appello</u> di Torino - sez. Lavoro 02/2005; * <u>Corte d'Appello</u> di Venezia 10/2005	

\* Resta comunque assolutamente ragionevole e, alla luce delle opinioni riassunte, fondata sul buon senso, la opinione espressa dall'Associazione Nazionale Presidi quando ricorda che « una causa di forza maggiore – per definizione - non si delibera: se ne può solo prendere atto in via amministrativa. Nel momento stesso in cui diventasse oggetto di una deliberazione, acquisterebbe carattere *eventuale*, legato al parere di una maggioranza e quindi non costituirebbe più una causa esterna ed incoercibile. Ne deriva che l'accertamento dello stato di necessità non può essere rimesso al voto, ma solo ad una presa d'atto che - come tale - non può essere fatta che dal responsabile dell'ufficio.»

Come si vede, sul « *chi* » debba ridurre fino a dieci minuti l'ora di lezione c'è ormai una identità di vedute tra la stessa associazione dei dirigenti scolastici e le organizzazioni sindacali. Così come c'è assoluta identità di vedute sulla distinzione tra riduzione per motivi didattici e per motivi di trasporto.

Francesco Scoppetta

CM 243/79	regolamenta la riduzione dell'ora di lezione per motivi di necessità (orari trasporti, doppi turni)
CM 192/80	prevede la possibilità di riduzione in ipotesi diverse da quelle previste dalla CM 243 'situazioni di necessità debitamente rappresentate e...'
CCNL 94-97 art.41.4	prevede il completamento d'orario (cioè il recupero dei minuti di riduzione) quando l'ora di lezione è ridotta per sperimentazione di ordinamento e struttura (maxi-sperimentazioni)
accordo di interpretazione autentica 1 luglio 97	chiarisce che il precedente art.41.4 si applica a <u>tutti</u> i casi di riduzione dell'ora di lezione deliberati dalla scuola per esigenze interne, <u>ma non</u> a quella per cause di forza maggiore, regolata dalle circolari 243/79 e 192/80 *
CM 620/97	demanda alla scuola la decisione di ridurre l'ora di lezione per motivi di necessità
CCNL 98-01 art.24.2	prevede che la flessibilità consentita dal regolamento di autonomia deve tenere conto della disciplina contrattuale
DM 234/00 art.3.5	prevede che, se nel POF si adotta un'unità di lezione diversa dall'ora, i minuti residui si recuperano nell'ambito del curriculum
accordo 27 luglio 2000	conferma che anche con l'autonomia (dal 1 settembre 2000) le norme sull'orario di lavoro dei docenti restano quelle vigenti prima
CM 225/00	chiarisce che, se il POF non contempla modifiche d'orario legate a nuove modalità organizzative, l'orario di servizio degli insegnanti resta disciplinato dall' <a href="#">art. 24 C.C.N.L. 26 maggio 1999</a> , e dall' <a href="#">art. 41 del C.C.N.L. 4 agosto 1995</a> , nonché dai Contratti di interpretazione autentica tutto resta uguale

## ORE DI 50 MINUTI PER MOTIVI NON DIDATTICI: IL RECUPERO NON È DOVUTO

Non accenna a placarsi l'annosa querelle del recupero delle frazioni orarie non prestate per motivi estranei alla didattica. Nonostante il Ministero sia intervenuto 2 volte, con 2 circolari e a ciò abbia fatto seguito anche la stipula di due accordi negoziali dello stesso segno, a quanto pare, la questione dei 10 minuti da recuperare o meno è tutt'altro che chiara. E dunque proliferano, un po' in tutta Italia, i ricorsi al Giudice del lavoro, nel tentativo di acquisire pronunce della magistratura che pongano fine al contenzioso in atto.

### \* **Giudice del lavoro di Reggio Emilia 10/10/2002**

– .....resta da affrontare il merito del contendere, propriamente identificabile nella necessità di stabilire se la **deliberata riduzione dell'unità oraria di lezione da 50 a 60 minuti (45 minuti per l'ultima sesta ora)** comporti o meno l'obbligo per i docenti al recupero della riduzione di orario relativa alle ore intermedie.....

**Al quesito il Giudicante ritiene debba darsi risposta negativa.**

Incontestato che la riduzione di orario in discorso trova causa nella volontà di sopperire, alla difficoltà, ingenerata dagli orari dei pubblici trasporti, degli studenti di fruire di adeguati spazi temporali di studio domiciliare, ove sia mantenuta un'unità oraria di lezione di 60 minuti tale da imporre lunghi tempi di attesa dei mezzi di pubblico trasporto o, al limite, l'impossibilità di utilizzarli, diviene evidente come il rimedio prescelto abbia l'effetto di far assurgere la difficoltà **a causa di forza maggiore determinata da motivi estranei alle esigenze didattiche (come tale regolata dall'art.41/4 del Ccnl 4/8/1995, dall'accordo di interpretazione autentica in data 1/7/1997 e dalle circolari n.243/1979 e 192/1980 dall'accordo espressamente richiamate)**

< *Le motivazioni parlano chiaro: quando la riduzione è dovuta alla necessità di consentire ai ragazzi di prendere i mezzi pubblici per tornare a casa in tempo per avere ore a sufficienza per studiare, il recupero non è dovuto. Il giudice monocratico ha anche condannato l'amministrazione a rifondere ai ricorrenti 3.300 euro per spese ed onorari.* >

### \* **Corte d'appello di Torino - sez. Lavoro 28 febbraio 2005**

Il Tribunale di Torino ha dato ragione ai docenti che ricorrevano contro il DS che non ha tenuto delle CC.MM. 243/79 e 192/80 sulla riduzione oraria, **CONDANNANDO**

1. il Ministero dell'Economia e delle Finanze a corrispondere ai ricorrenti i seguenti importi netti: a ... *omissis*... €360,32 e a ... *omissis*... €373,53 oltre interessi legali dalle trattenute al saldo.
2. l'istituto *Marchesini* ed il Ministero dell'Economia e delle Finanze, in solido tra loro, a rifondere ai ricorrenti le spese di lite, che liquida in €2.500,00 oltre IVA e Cpa.

la Corte di Appello infatti così si è espressa:

- *omissis* ..... se la CM 192/80 avesse voluto imporre il recupero delle frazioni orario non lavorate, lo avrebbe detto espressamente (così come ha fatto l'art.41 del CCNL 4.8.95 per l'ipotesi della riduzione orario per sperimentazione didattica). La realtà è che la CM 192/80 va interpretata alla luce della CM 243/79 di cui integra il contenuto. La CM 192/80 contiene espressa conferma delle disposizioni della CM 243/79, compresa quella relativa all'esclusione dell'obbligo di recuperare le frazioni orarie oggetto di riduzione: è pertanto logico ritenere che la CM 192/80, nell'autorizzare la riduzione dell'orario delle lezioni anche in ipotesi non contemplate dalla C.M. 243/79 abbia esteso anche alle nuove ipotesi di riduzione di orario l'esenzione dall'obbligo del recupero delle frazioni non lavorate prevista dalla CM 243/79

< Il Tribunale di Torino ha assunto che "non esistono quindi ore "riducibili" ed altre "irriducibili" con relative sottrazioni per ricavare minuti da recuperare da parte dei solidocenti;

la discriminante è data da chi assume la decisione:

1. didattica con recupero, da parte del collegio docenti;
2. per cause di forza maggiore senza recupero, da parte del consiglio di istituto.

Non necessariamente una riduzione per cause di forza maggiore è legata al pendolarismo degli studenti o dalla localizzazione della scuola in area a rischio; **il Consiglio di Istituto è autonomo nelle sue decisioni.**

### \* **Corte d'appello di Venezia 11 ottobre 2005** (ricorso di Andrea Pelosi -direttivo Gilda di Vicenza)

SITUAZIONE DI PARTENZA DELL'ISTITUTO "Martini": pendolarismo degli studenti provenienti anche da fuori provincia; una delibera del collegio docenti che aveva confermato ore di 60 minuti;

- una riduzione oraria a 50 minuti delle sei ore quotidiane **adottata dalla dirigente dopo una deliberazione del consiglio d'istituto** che citava [sia problemi di trasporto sia motivazioni didattiche](#)

RICHIESTA DEL RICORRENTE: **annullamento della delibera che cumulava due fattispecie diverse di riduzione dell'orario** (quella per motivi di trasporto che non prevede recupero; quella per motivi didattici, decisa necessariamente dal collegio docenti e che prevede contestualmente l'adozione di forme di recupero obbligatorio);

**I GIUDICI DICHIARANO TESTUALMENTE CHE "la circolare fonte di causa cumula in unico atto le due diverse ipotesi di riduzione d'orario realizzando, come dedotto, una terza ipotesi che è priva di alcun supporto normativo ed illegittima".**